Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 341

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 13 dicembre 1980

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 68.000
Semestrale	» » »	» 36.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 52.000
Semestrale	» » »	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che agli abbonati che non risulteranno in regola col pagamento del canone provvisorio per il 1981 — più volte richiesto — sarà interrotto l'invio della *Gazzetta Ufficiale*, senza ulteriore preavviso, alla fine del corrente anno.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Bolzano

Regione Emilia-Romagna

Regione Molise

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1980 registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1980 registro n. 32 Difesa, foglio n. 291

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per attività partigiana:

MEDAGLIE DI BRONZO

MIGLIORE Pietro, nato il 14 dicembre 1924 a Moncalieri (Torino). — Partigiano combattente, dotato di notevole spirito combattivo, partecipava a numerosi scontri con il nemico evidenziando incontestabile coraggio e sprezzo del pericolo. Il 27 novembre 1944, durante un'azione di rastrellamento condotta da preponderanti forze nemiche sosteneva un cruento combattimento infliggendo all'avversario gravi perdite. Ferito gravemente ad una gamba rifiutava ogni soccorso e, incitando i compagni alla resistenza, costringeva il nemico alla fuga dopo diverse ore di dura e aspra lotta. — Castellar di Dronero, 27 novembre 1944.

POGLIANO Tommaso, nato il 15 gennaio 1924 a Chieri (Torino) — Fervente patriota riusciva, dopo l'armistizio, a sfuggire alla cattura dei tedeschi e a raggiungere le formazioni partigiane arroccate in montagna, distinguendosi ben presto per particolari doti di coraggio, sprezzo del pericolo e spirito di abnegazione. In località Rivalba-Sciolze, alla testa di pochi arditi mentosi, guidava un durissimo attacco contro una consistente colonna nemica proveniente da Cinzano e stroncando ogni resistenza, benchè ferito, costringeva l'avversario a ritirarsi a seguito di ingenti perdite in uomini e materiali. — Zona Piemonte, 5 febbraio 1944 - 8 giugno 1945.

CROCI

MESSORI Amos, nato il 6 febbraio 1922 a Correggio (Reggio Emilia). — Patriota di sicura fede partecipava a numerose ed audaci azioni di guerra dimostrando notevoli doti di coraggio, sprezzo del pericolo e grande abnegazione. Il 24 dicembre 1944 dirigeva un'azione di sabotaggio ad un ponte ferroviario di Ivrea sulla linea Chivasso-Aosta di vitale importanza per i rifornimenti dell'industria tedesca; restava con compiti di copertura in prossimità di postazioni nemiche, ed incurante del pericolo, consentiva al suo comandante di provvedere alla totale distruzione dell'obiettivo. — Ivrea, 24 dicembre 1944.

NERINO Vincenzo, nato il 1° agosto 1925 ad Alice Bel Colle (Alessandria). — Fervente patriota si distingueva nella lotta al nemico invasore per .coraggio, sprezzo del pericolo e spirito di abnegazione. Il 30 luglio 1944, in località Norat, nel corso di un duro attacco da parte di preponderanti forze nemiche, accortosi di essere rimasto isolato a seguito del ripiegamento del proprio reparto, anzichè abbandonare la posizione, rimaneva sul posto e, impegnando l'avversario col fuoco della sua arma automatica permetteva ai compagni di ritirarsi in zona più favorevole alla resistenza. — Norat (Dronero), 30 luglio 1944.

NOBILI Nerio, nato il 28 maggio 1926 a Bologna. — Commissario di battaglione, dotato di notevole spirito combattivo partecipava, sin dall'inizio, alla lotta partigiana distinguendosi per capacità organizzativa e sprezzo del pericolo. Catturato nel corso di un duro rastrellamento nemico e condannato a morte riusciva con astuzia e mirabile sangue freddo, poche ore prima dell'esecuzione, a sopraffare e disarmare la sentinella mettendosi in salvo insieme ad altri compagni di fede da lui liberati. — Zona Veneto, 1° giugno 1944 - 1° maggio 1945.

TORTORELLA Giuseppe, nato il 22 agosto 1923 a Napoli. — Intrepido partigiano si distingueva nella lotta al nemico invasore per coraggio, sprezzo del pericolo e spirito di abnegazione. Il 30 settembre 1944, alla testa di pochi uomini, attaccava il posto di blocco nemico in Bresso riuscendo, con audace azione, benché ferito ad ambedue le mani, a portare a termine la missione affidatagli. Arrestato nel dicembre 1944, pur sottoposto a minacce e torture, nulla rivelava che potesse nuocere ai compagni di fede. — Milano, 30 settembre 1944 - aprile 1945.

(11002)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1980, n. **833**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Milano e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopracitati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 89, relativo all'elenco delle scuole annesse alla facoltà di lettere e filosofia, la scuola di perfezionamento in storia dell'arte antica, medioevale e moderna cambia la denominazione in quella di scuola di perfezionamento in archeologia e storia dell'arte antica e in storia dell'arte medioevale e moderna.

Scuola di perfezionamento in archeologia e storia dell'arte antica e in storia dell'arte medioevale e moderna.

Nell'art. 106 è soppressa la frase incidentale: « nell'ambito delle discipline costitutive ».

Gli articoli 107, 108 e 109 sono così sostituiti:

Art. 107. — La scuola è della durata di due anni e si articola in due indirizzi:

a) archeologia e storia dell'arte antica;
b) storia dell'arte medioevale e moderna.

All'indirizzo di archeologia e storia dell'arte antica sono ammessi direttamente i laureati con tesi in archeologia e i laureati in lettere che, a giudizio della direzione della scuola, abbiano sostenuto, durante il corso universitario, sufficienti esami di materie archeologiche.

All'indirizzo di storia dell'arte medioevale e moderna sono ammessi direttamente i laureati con tesi in discipline storico-artistiche e i laureati in lettere che, a giudizio della direzione della scuola, abbiano sostenuto, durante il corso universitario, sufficienti esami di materie storico-artistiche.

I laureati di altri indirizzi e facoltà possono essere ammessi alla scuola sostenendo con esito positivo una prova scritta che documenti la loro specifica preparazione nelle discipline archeologiche e storico-artistiche.

Art. 108. — I candidati dovranno indicare, all'atto dell'iscrizione, l'indirizzo che intendono seguire per il perfezionamento.

Art. 109. — Per ognuno dei due anni lo studente deve ottenere la firma di iscrizione e frequenza di almeno tre corsi e sostenere i relativi esami.

Per l'indirizzo archeologico sono obbligatori gli esami di archeologia e storia dell'arte greca e romana e di etruscologia (uno dei quali biennale), e l'esame di storia dell'arte medioevale e moderna; gli altri due esami devono essere concordati con i docenti.

Per l'indirizzo storico-artistico sono obbligatori gli esami di storia dell'arte medioevale e moderna e di critica d'arte (uno dei quali biennale), e l'esame di archeologia e storia dell'arte greca e romana; gli altri esami devono essere concordati con i docenti.

I sei esami del biennio, obbligatori e concordati, devono essere inseriti nel piano di studio compilato all'inizio del corso e approvato dal direttore della scuola.

Per essere ammesso all'esame di diploma l'iscritto alla scuola, oltre ad aver seguito i corsi e superato gli esami sopra indicati, dovrà dimostrare di conoscere, ai fini di una corrente lettura e traduzione dei testi, almeno due lingue straniere.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta intorno ad un tema prescelto nell'ambito delle discipline della scuola.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 settembre 1980

PERTINI

SARTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *novembre* 1980
Registro n. 111 *Istruzione, foglio n.* 310

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 settembre 1980, n. **834**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pavia e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli da 311 a 319, relativi all'ordinamento della scuola per ortottiste, che muta la denominazione in quella di ortottisti-assistenti di oftalmologia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi:

Scuola speciale per ortottisti-assistenti di oftalmologia

Art. 311. — E' istituita presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pavia una scuola speciale di preparazione per ortottisti-assistenti di oftalmologia che ha sede presso la clinica oculistica di questa Università.

Art. 312. — La scuola ha lo scopo di dare una preparazione completa, teorico-pratica, istruendo gli allievi sui problemi della motilità oculare, delle ambliopie, delle tecniche diagnostiche, della visione binoculare, del trattamento pre e post operatorio dei pazienti strabici, dei problemi sui vizi di refrazione e della loro correzione e sulle tecniche diagnostiche in oftalmologia.

La durata del corso per conseguire il diploma di ortottista-assistente di oftalmologia è di tre anni.

Ne sono titoli di ammissione il possesso di un diploma legalmente valido ai fini della iscrizione all'Università ai sensi dell'art. 1 della legge n. 910 dell'11 dicembre 1969 e la conoscenza di una lingua straniera (inglese, francese, tedesco, spagnolo).

Art. 313. — Gli aspiranti all'iscrizione al primo anno di corso sono tenuti a sostenere un esame di ammissione consistente in una prova di cultura generale e in una prova per la conoscenza della lingua straniera. E' richiesto un certificato di sana e robusta costituzione, con particolare riguardo alla funzione visiva.

Art. 314. — Il numero complessivo degli iscritti alla scuola è di dodici (quattro per anno di corso). Qualora le domande di iscrizione fossero in numero superiore al numero massimo previsto, il consiglio della scuola si riserva di provvedere ad una scelta tra gli idonei in base ai risultati delle prove di ammissione; gli idonei possono essere ammessi anche in soprannumero in rapporto a posti che si rendessero vacanti nel corso del secondo e terzo anno. I ripetenti e i fuori corso, qualora riprendano gli studi, sono riammessi in soprannumero.

Art. 315. — Il direttore della scuola è il titolare della cattedra di clinica oculistica o altro docente di disciplina affine, proposto dal titolare della cattedra di clinica oculistica, sentito il consiglio della scuola.

Art. 316. — L'anno accademico ha inizio e termine nelle date stabilite dalle leggi in vigore per l'istruzione universitaria. La frequenza è obbligatoria.

Art. 317. — Il corso comprende lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche. Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) elementi di anatomia dell'apparato visivo e del S.N.C.;
2) fisiologia dell'occhio, della motilità oculare, della visione binoculare;
3) ottica fisica e fisiopatologica;
4) ortottica I;
5) psicologia infantile.

2° *Anno*:

1) elementi di patologia oculare;
2) elementi di farmacologia oculare;
3) elementi di neurooftalmologia;
4) ortottica II;
5) nozione di chirurgia ed assistenza oftalmica.

3° *Anno*:

1) tecniche semeiologiche dell'apparato visivo I (es. refrazione, contattologia, adattometria, campo visivo, senso cromatico);
2) tecniche semeiologiche ed elettrofisiologiche (tonometria e tonografia; ERG; EOG; EMG; ecografia, retinografia e fluoroangiografia);
3) ortottica III;
4) nozioni di riabilitazione senso-motoria dell'età infantile;
5) legislazione sanitaria.

Art. 318. — L'intero corso di studi è costituito da lezioni teoriche e pratiche ed esercitazioni e dall'obbligo per gli allievi della frequenza obbligatoria ai fini dell'apprendimento per l'intero periodo di corso di studi nella clinica oculistica. La frequenza viene comprovata dalla attestazione rilasciata sul libretto di iscrizione dagli insegnanti e per l'attività pratica dal direttore della scuola. L'attestazione di frequenza è indispensabile ai fini dell'ammissione agli esami.

Art. 319. — Alla fine di ogni anno gli allievi devono sostenere un esame sulle materie di insegnamento. Nel caso in cui i candidati non abbiano superato gli esami prescritti, essi rimarranno nella posizione di ripetenti.

Art. 320. — Gli esami di profitto consistono in prove teoriche e pratiche.

Art. 321. — Alla fine del corso gli allievi debbono sostenere un esame di diploma che consiste nella discussione di una tesi scritta su un argomento riguardante le materie di insegnamento, assegnata dal direttore della scuola e in una prova pratica stabilita da una commissione esaminatrice. I candidati non riconosciuti idonei possono ripresentarsi all'esame di diploma dopo un altro anno di frequenza alla scuola, ma se al secondo anno non sia loro riconosciuta la idoneità, saranno senza altro esclusi da ulteriori prove.

Art. 322. — Gli esami di profitto e di diploma si danno in due sessioni, la prima estiva che ha inizio subito dopo la chiusura annuale dei corsi e la seconda autunnale, nel mese che precede l'inizio del nuovo anno accademico.

Art. 323. — Le commissioni per gli esami di ammissione, di profitto e di diploma sono nominate dal preside della facoltà di medicina e chirurgia su proposta del direttore della clinica. Le commissioni per gli esami di ammissione e di profitto sono composte da tre membri: direttore della scuola, presidente e da due insegnanti della scuola stessa. La commissione per gli esami di diploma è costituita dal direttore della scuola, dal presidente, e da quattro scelti fra gli insegnanti della scuola stessa o altri docenti.

Art. 324. — Al funzionamento della suddetta scuola si provvederà con il provento delle tasse, soprattasse e contributi dovuti dagli iscritti e con eventuali elargizioni e contributi di enti pubblici o privati.

REGOLAMENTO
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA

SCUOLE A FINI SPECIALI

Scuola per ortottisti-assistenti di oftalmologia

Sono ammessi al terzo anno della scuola, con obbligo di tutti gli esami del terzo anno e della tesi, le diplomate delle scuole speciali per ortottiste ai sensi dell'art. 20 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, purchè abbiano esercitato con continuità una attività professionale adeguata e documentata.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 settembre 1980

p Il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
FANFANI

SARTI

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1980
Registro n. 111 Istruzione, foglio n. 315

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1980, n. 835.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto dell'Università di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 158. — All'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia è aggiunta la scuola di specializzazione in igiene.

Art. 2.

Dopo l'art. 305, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in igiene:

Scuola di specializzazione in igiene

Art. 306. — La scuola di specializzazione in igiene ha sede presso l'istituto di igiene. Essa ha lo scopo di conferire adeguata preparazione teorica e pratica ai laureati che intendono dedicarsi alla carriera dei laboratori di sanità pubblica e della progettazione di impianti tecnologici di ospedali, scuole, industrie.

La scuola si articola nei seguenti due indirizzi:

1) laboratorio di sanità pubblica, al quale possono essere ammessi i laureati in chimica, chimica e tecnologie farmaceutiche, farmacia, scienze biologiche, scienze naturali e medicina veterinaria;

2) igiene ed edilizia socio-sanitaria, al quale possono essere ammessi i laureati in architettura, fisica ed ingegneria.

Art. 307. — Il numero massimo degli allievi iscrivibili alla scuola è di ottanta suddivisi in quaranta per ciascun indirizzo.

Art. 308. — Le materie di insegnamento per l'indirizzo di laboratorio di sanità pubblica sono le seguenti:

1° *Anno*:

metodologia statistica e biometria;
microbiologia e parassitologia;
epidemiologia e profilassi generale;
legislazione e organizzazione sanitaria;
elementi di patologia generale;
biochimica applicata;
igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica.

2° *Anno*:

metodi e dosaggi chimici, fisici e biologici per il controllo dell'inquinamento ambientale;
epidemiologia e profilassi delle malattie infettive e di quelle non infettive di importanza sociale;
strumentazione e misure chimico-cliniche;
accertamento diagnostico delle malattie infettive e parassitarie;

ispezione e controllo degli alimenti;
microscopia applicata all'igiene;
elementi di informatica.

Art. 309. — Le materie di insegnamento per l'indirizzo igiene ed edilizia socio-sanitaria sono le seguenti:

1° *Anno*:

metodologia statistica e biometria;
elementi di epidemiologia e profilassi delle malattie infettive e non infettive di importanza sociale;
legislazione sanitaria;
igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica;
organizzazione del territorio e programmazione sanitaria;
principi di ingegneria del lavoro e della sicurezza.

2° *Anno*:

igiene edilizia e dell'aggregato urbano;
igiene e tecnica delle costruzioni ospedaliere; arredamenti ed impianti tecnologici;
edilizia ed arredamento scolastico;
elementi di fisica tecnica applicata all'igiene;
urbanistica ed insediamento industriale;
approvvigionamento idrico e smaltimento dei rifiuti.

Gli insegnamenti sono svolti sotto forma di lezioni integrate da dimostrazioni pratiche, da esercitazioni e da visite ad impianti e strutture interessanti la scuola di specializzazione.

Art. 310. — L'esame di diploma, cui si è ammessi dopo aver superato tutti gli esami del biennio, consta di una dissertazione scritta, elaborata sotto il controllo di un docente della scuola, su un argomento riguardante l'orientamento scelto.

Agli allievi che abbiano ottenuto l'approvazione all'esame di diploma viene rilasciato il diploma di specializzazione in igiene con l'indicazione del relativo orientamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 ottobre 1980

PERTINI

SARTI

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1980
Registro n. 111 Istruzione, foglio n. 317

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1980, n. 836.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Messina, approvato con regio decreto 1° ottobre 1936, n. 1923 e modificato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Messina, e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nei suoi pareri;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto dell'Università di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 187 dello statuto dell'Università di Messina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1979, n. 426, relativo alla scuola di specializzazione in ematologia generale (clinica e laboratorio) è soppresso e sostituito dal seguente:

Art. 187. — La scuola ha sede presso l'istituto di clinica medica generale e terapia medica II dell'Università di Messina ed è disciplinata secondo le norme generali dello statuto relativo alle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia.

Art. 2.

L'art. 193 dello statuto dell'Università di Messina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1979, n. 782, relativo alla scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia è soppresso e sostituito dal seguente:

Art. 193. — Il corso di lezioni deve essere impartito mediante almeno cinquanta lezioni annuali comprensivo delle varie materie e la frequenza giornaliera degli iscritti non deve essere inferiore alle 4 ore effettive per tutta la durata dell'anno accademico.

Agli specializzandi compete la frequenza alle esercitazioni pratiche nei reparti. Gli esami di profitto vengono sostenuti in due sessioni. L'esame di diploma consiste nella esposizione e discussione di un argomento della disciplina su di un tema assegnato al candidato ventiquattro ore prima della prova.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 ottobre 1980

PERTINI

SARTI

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1980
Registro n. 111 Istruzione, foglio n. 318

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1980, n. **837.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Benedetto abate, in S. Mauro Torinese, ed autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione.

N. 837. Decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Benedetto abate, in S. Mauro Torinese (Torino). La chiesa viene, altresì, autorizzata ad accettare la donazione disposta dall'opera diocesana preservazione della fede di Torino con atto pubblico 12 dicembre 1975, n. 26627 di repertorio, a rogito dott. Mario Levati, notaio in Carignano, consistente in un appezzamento di terreno di mq 5155 sito in S. Mauro Torinese, sul quale insiste il sacro edificio, la casa canonica e le opere parrocchiali, il tutto descritto nella perizia giurata 27-28 luglio 1978 del geometra Francesco Landi e valutato in L. 217.300.000 dall'ufficio tecnico erariale di Torino.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *dicembre* 1980
Registro n. 19 *Interno, foglio n.* 219

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1980, n. **838.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della elevazione a parrocchia della curazia autonoma dei SS. Vincenzo ed Anastasio, in Pavullo nel Frignano, ed a chiesa parrocchiale della chiesa curaziale omonima.

N. 838. Decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Modena 1° giugno 1978, integrato con dichiarazione 9 novembre 1978, relativo alla elevazione a parrocchia della curazia autonoma dei SS. Vincenzo ed Anastasio, in frazione Monteobizzo del comune di Pavullo nel Frignano (Modena), ed a chiesa parrocchiale della chiesa curaziale omonima.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *dicembre* 1980
Registro n. 19 *Interno, foglio n.* 220

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1980, n. **839.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della separazione delle parrocchie di S. Giovanni Battista, in Nole, e di S. Caterina V. e M., in Robassomero.

N. 839. Decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Torino 3 marzo 1978, relativo alla separazione della parrocchia, detta rettoria, di S. Giovanni Battista, in frazione Grange del comune di Nole (Torino) da quella, detta prevostura, di S. Caterina V. e M., in Robassomero (Torino).

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *dicembre* 1980
Registro n. 19 *Interno, foglio n.* 221

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 ottobre 1980, n. **840.**

Autorizzazione al Comitato olimpico nazionale italiano, in Roma, ad acquistare alcuni immobili.

N. 840. Decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1980, col quale, sulla proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, il Comitato olimpico nazionale italiano - CONI, in Roma, viene autorizzato ad acquistare, al prezzo di L. 42.525.000, due appartamenti e una cantinetta di mq 336,50 oltre a mq 22,10 netti di terrazzini, facenti parte dello stabile denominato « condominio Corte de' Paoli », sito in Rovigo, piazza D'Annunzio, n. 32, censito al nuovo catasto edilizio urbano alla partita 9536, mappale 237, sub 3 e 4, da adibire a nuova sede del comitato provinciale di Rovigo.

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *dicembre* 1980
Registro n. 6 *Turismo, foglio n.* 47

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 dicembre 1980.

Nomina del dott. Alvaro Gomez y Paloma a vice commissario per le zone colpite dal sisma del 23 novembre 1980.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, recante norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, riguardante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980;

Visto il proprio decreto in data 24 novembre 1980, con cui, su proposta del Ministro dell'interno, è stato nominato il commissario con l'attribuzione dei compiti previsti dal quarto e quinto comma dell'art. 5 della sopracitata legge 8 dicembre 1970, n. 996, nella persona dell'on. Giuseppe Zamberletti, deputato al Parlamento;

Ritenuto che appare opportuno, data la complessità dei compiti attribuiti al commissario, procedere anche alla nomina di vice commissari;

Vista la designazione formulata ai sensi dell'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, dal commissario;

Decreta:

Il dott. Alvaro Gomez y Paloma, prefetto di prima classe, è nominato vice commissario.

Il presente decreto ha effetto immediato.

Roma, addì 10 dicembre 1980

Il Presidente: FORLANI

(11151)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 dicembre 1980.

Nomina del dott. ing. Alessandro Giomi a vice commissario per le zone colpite dal sisma del 23 novembre 1980.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, recante norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, riguardante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980;

Visto il proprio decreto in data 24 novembre 1980, con cui, su proposta del Ministro dell'interno, è stato nominato il commissario con l'attribuzione dei compiti previsti dal quarto e quinto comma dell'art. 5 della sopracitata legge 8 dicembre 1970, n. 996, nella persona dell'on. Giuseppe Zamberletti, deputato al Parlamento;

Ritenuto che appare opportuno, data la complessità dei compiti attribuiti al commissario, procedere anche alla nomina di vice commissari;

Vista la designazione formulata ai sensi dell'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, dal commissario;

Decreta:

Il dott. ing. Alessandro **Giomi**, dirigente generale ispettore generale capo dei vigili del fuoco, è nominato vice commissario.

Il presente decreto ha effetto immediato.

Roma, addì 10 dicembre 1980

Il Presidente: FORLANI

(11152)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 dicembre 1980.

Nomina del dott. Francesco Larosa a vice commissario per le zone colpite dal sisma del 23 novembre 1980.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, recante norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, riguardante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980;

Visto il proprio decreto in data 24 novembre 1980, con cui, su proposta del Ministro dell'interno, è stato nominato il commissario con l'attribuzione dei compiti previsti dal quarto e quinto comma dell'art. 5 della sopracitata legge 8 dicembre 1970, n. 996, nella persona dell'on. Giuseppe Zamberletti, deputato al Parlamento;

Ritenuto che appare opportuno, data la complessità dei compiti attribuiti al commissario, procedere anche alla nomina di vice commissari;

Vista la designazione formulata ai sensi dell'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, dal commissario;

Decreta:

Il dott. Francesco **Larosa**, dirigente generale prefetto, è nominato vice commissario.

Il presente decreto ha effetto immediato.

Roma, addì 10 dicembre 1980

Il Presidente: FORLANI

(11153)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 dicembre 1980.

Nomina del gen. c. a. dott. Ninetto Lugaresi a vice commissario per le zone colpite dal sisma del 23 novembre 1980.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, recante norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, riguardante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980;

Visto il proprio decreto in data 24 novembre 1980, con cui, su proposta del Ministro dell'interno, è stato nominato il commissario con l'attribuzione dei compiti previsti dal quarto e quinto comma dell'art. 5 della sopracitata legge 8 dicembre 1970, n. 996, nella persona dell'on. Giuseppe Zamberletti, deputato al Parlamento;

Ritenuto che appare opportuno, data la complessità dei compiti attribuiti al commissario, procedere anche alla nomina di vice commissari;

Vista la designazione formulata ai sensi dell'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, dal commissario;

Decreta:

Il generale di corpo d'armata dott. Ninetto Lugaresi, comandante del X Comiliter, è nominato vice commissario.

Il presente decreto ha effetto immediato.

Roma, addì 10 dicembre 1980

Il Presidente: FORLANI

(11154)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1980.

Valore e caratteristiche di un francobollo celebrativo dei Campionati europei di calcio.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino alla emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali, titolo preliminare e parte prima, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 1979, n. 593, con il quale è stata autorizzata l'emissione, nel 1980, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nella adunanza n. 1494 del 18 giugno 1980;

Decreta:

Articolo unico

E' emesso un francobollo celebrativo dei Campionati europei di calcio, nel valore da L. 80.

Detto francobollo è stampato in rotocalco, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40×30; formato stampa: mm 36×26; dentellatura: 14×13 1/4; tiratura: otto milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari: policromia, ottenuta con quattro colori.

La vignetta raffigura un atleta impegnato in un'azione di una partita di calcio.

Sul francobollo sono riportate la leggenda « CAMPIONATI EUROPEI DI CALCIO GIUGNO 1980 », la parola « ITALIA » e l'indicazione del valore « 80 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 giugno 1980

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
DARIDA

p. *Il Ministro del tesoro*
TIRABOSCHI

Registrato alla Corte dei Conti, addì 3 *novembre* 1980
Registro n. 29 *Poste, foglio n.* 65

(11071)

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1980.

Modificazione allo statuto del Mediocredito regionale della Toscana, in Firenze.

IL MINISTRO DEL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto del Mediocredito regionale della Toscana, ente di diritto pubblico con sede in Firenze, approvato con decreto ministeriale 28 luglio 1954, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione adottata in data 9 maggio 1980 dall'assemblea straordinaria degli enti partecipanti al predetto Istituto;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, che ha espresso il proprio parere favorevole nella riunione del 17 settembre 1980;

Decreta:

E' approvata la modificazione dell'art. 5, primo comma, dello statuto del Mediocredito regionale della Toscana, con sede in Firenze, in conformità del seguente testo:

« Il fondo di dotazione dell'Istituto, inizialmente costituito dagli Istituti di credito di cui alla lettera *a*) dell'art. 1 in lire 500 milioni e successivamente aumentato a complessive L. 10.839.200.000 è formato:

per L. 9.097.600.000 dai conferimenti degli istituti di credito partecipanti di che alla lettera *a*) dell'art. 1;

per L. 1.741.600.000 dal conferimento dello Stato ai sensi dell'art. 11 della legge 30 luglio 1959, n. 623 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 ottobre 1980

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

(10922)

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1980.

Sostituzione di un membro del collegio dei revisori dello Istituto nazionale gestione imposte consumo, in liquidazione.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 7 del regio decreto-legge 28 dicembre 1936, n. 2418, convertito nella legge 8 aprile 1937, n. 640, concernente la costituzione del collegio dei revisori dell'Istituto nazionale gestione imposte di consumo (I.N.G.I.C.);

Visto l'art. 21, comma quarto, dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 15 novembre 1937, n. 2069;

Visto il decreto ministeriale n. 7/1137 del 13 aprile 1979, con cui fu provveduto alla ricostituzione del particolare collegio per la durata di un triennio o per un periodo più breve nel caso in cui la liquidazione dell'ente dovesse ultimarsi in minor tempo;

Considerato che il dott. Francesco Alfano, presidente di sezione della Corte dei conti e componente del suindicato consesso con le funzioni di presidente, ha chiesto di essere esonerato dall'incarico per motivi di salute;

Vista la designazione fatta dal presidente della Corte dei conti con foglio n. 5255/24 del 16 maggio 1980;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata prevista nel decreto ministeriale n. 7/1137 del 13 aprile 1979, il consigliere della Corte dei conti dottor Francesco Noya è nominato componente del collegio dei revisori dell'Istituto nazionale gestione imposte consumo (I.N.G.I.C.), in liquidazione, in sostituzione del dott. Francesco Alfano, dimissionario.

Al dott. Francesco Noya è assegnata la presidenza del suddetto collegio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 novembre 1980

Il Ministro: REVIGLIO

(11065)

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1980.

Nomina dei consiglieri di amministrazione dell'ente morale « Alleanza cooperativa torinese ».

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 25 marzo 1958, n. 316, recante modifiche alle norme del regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 995, concernente il riordinamento dell'ente morale « Alleanza cooperativa torinese »;

Considerato che in attuazione del disposto dell'art. 1 della citata legge 316 spetta al Ministro del lavoro e della previdenza sociale nominare, con proprio decreto, sei membri del consiglio di amministrazione dell'ente stesso, di cui tre in rappresentanza dei consumatori e tre dei lavoratori, su designazione, rispettivamente, delle amministrazioni provinciale e comunale di Torino e delle associazioni sindacali che operano in detta provincia;

Visto l'art. 7 del regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 995, concernente la durata in carica dei consiglieri di amministrazione dell'ente;

Considerato che il consiglio di amministrazione dell'ente è decaduto per compiuto triennio e che pertanto occorre procedere alla nomina dei nuovi consiglieri di amministrazione di cui al citato art. 1 della legge 25 marzo 1958, n. 316;

Decreta:

Sono nominati consiglieri di amministrazione dell'ente morale « Alleanza cooperativa torinese », per la durata di un triennio:

a) *In rappresentanza dei consumatori:*

il sig. Luigi Romeo, designato dall'amministrazione provinciale di Torino;

il sig. Renzo Villa e il sig. Mario Faussone, designati dall'amministrazione comunale di Torino;

b) *In rappresentanza dei lavoratori:*

il sig. Antonio Marchina, il sig. Aldo Surdo ed il sig. Maurizio Bordon, designati dalle associazioni sindacali operanti in provincia di Torino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 novembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(11009)

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1980.

Condizioni e modalità di impiego delle resine scambiatrici di ioni per la elaborazione del mosto di uve concentrato rettificato.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CEE) n. 2310/80 della commissione del 3 settembre 1980 che, per le campagne vitivinicole 1980-81 e 1981-82, stabilisce le condizioni di impiego delle resine scambiatrici di ioni e fissa le modalità di applicazione per la elaborazione del mosto di uve concentrato rettificato;

Ritenuta l'opportunità di dettare le modalità di applicazione del citato regolamento (CEE) n. 2310/80;

Decreta:

Art. 1.

Chiunque intende procedere in stabilimenti già riconosciuti dagli organi del Ministero delle finanze alla elaborazione di mosto di uve concentrato rettificato deve darne comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno dieci giorni prima dell'inizio del trattamento di ciascuna partita, all'istituto di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competente per territorio, indicando:

a) le generalità del titolare dello stabilimento, nonché il nome o la ragione sociale dell'impresa;

b) l'esatta ubicazione dello stabilimento;

c) le generalità ed il titolo di studio del tecnico di cui al successivo art. 2, che effettuerà la elaborazione del mosto;

d) la quantità e la qualità del mosto da trattare ed il numero di riferimento della partita.

Alla lettera raccomandata, di cui al primo comma del presente articolo, deve essere allegata una dichiarazione dalla quale risulti che il tecnico accetta di praticare il trattamento della partita. Qualsiasi variazione successiva deve essere immediatamente comunicata, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, all'organo di cui al primo comma.

Art. 2.

L'impiego delle resine scambiatrici di ioni per l'elaborazione del mosto di uve concentrato rettificato può essere effettuato solo dai dottori in chimica, in scienze agrarie, in scienze delle preparazioni alimentari, in chimica e tecnologia farmaceutica e scienze biologiche, dai periti chimici e dagli enotecnici, abilitati all'esercizio della professione.

Art. 3.

Il tecnico responsabile, prima di iniziare il trattamento del mosto con resine a scambio ionico, deve:

a) accertare che le resine a scambio ionico da impiegare siano in confezioni originali, chiuse e riportanti, in caratteri ben leggibili ed indelebili, in lingua italiana, la indicazione « per uso enologico » oltre che:

il nome e la sede della ditta produttrice, nonché la sede dello stabilimento di produzione;

la denominazione chimica del prodotto;

le istruzioni per il loro impiego appropriato;

b) accertare la idoneità delle resine e la loro rispondenza ai requisiti prescritti dall'art. 2 del regolamento (CEE) n. 2310/80. Effettuato il controllo, deve comunicare, a mezzo di lettera raccomandata, all'Istituto di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura, competente per territorio, i risultati dello stesso, nonchè la ditta produttrice o confezionatrice delle resine;

c) prelevare un campione da ciascuna partita di mosto da trattare, ripartendolo in tre bottiglie, contenenti ognuna almeno cl 50 di prodotto;

d) chiudere e sigillare le bottiglie con il suo timbro personale e munire le stesse di etichetta sulla quale deve indicare in caratteri leggibili ed indelebili, la qua-

lità e la quantità del mosto da trattare, nonché il numero della partita e la data relativa al prelievo del campione;

e) tenere due campioni a disposizione degli addetti alla vigilanza per un periodo di almeno un anno a partire dalla data in cui è stato effettuato il trattamento. Il terzo campione resta a disposizione della ditta.

Art. 4.

A trattamento ultimato, il tecnico responsabile deve prelevare un campione di mosto trattato e ripartirlo in tre bottiglie contenenti ognuna non meno di cl 50 del prodotto, chiuse e sigillate con il suo timbro personale. Sulle bottiglie deve essere apposta un'etichetta sulla quale devono essere riportate in caratteri leggibili ed indelebili le indicazioni atte ad individuare la partita di mosto trattato.

Due campioni devono essere tenuti a disposizione degli addetti alla vigilanza per almeno un anno, il terzo campione resta a disposizione del titolare della ditta.

Art. 5.

Il mosto di uva concentrato rettificato ottenuto deve avere tutte le caratteristiche previste ai punti 5 e 5-*bis* dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 337/79 di cui alle premesse.

Per il prodotto utilizzato sul territorio dello Stato italiano, è consentita la produzione di mosto concentrato rettificato avente una massa volumica a 20° C diversa da 1,3500 g/cm^3 e comunque non inferiore a 1,320 g/cm^3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 novembre 1980

Il Ministro: BARTOLOMEI

(11031)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1980.

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato di seconda categoria in Dubai.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 47 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

Decreta:

Il sig. Agostino Damiani, vice console onorario in Dubai, con circoscrizione Dubai, Sharjah, Ras al Khaimah, Fujeirah, Ajman ed Umm al Qaiwain, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successioni in Italia;

e) atti conservativi, che non implichino disposizioni di beni, in materia di successioni, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

g) rinnovo di passaporti nazionali e vidimazione di quelli stranieri, dopo aver interpellato, caso per caso, l'ambasciata d'Italia in Abu Dhabi;

h) compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

i) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Le funzioni escluse dalla competenza del suddetto vice console onorario sono esercitate dall'ambasciata d'Italia in Abu Dhabi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1980

Il Ministro: COLOMBO

(10980)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1980.

Limitazione di funzioni del titolare del consolato di seconda categoria in Bissau (Guinea Bissau).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 47 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

Decreta:

Il sig. Fausto Del Broccolo, console onorario in Bissau, con circoscrizione sull'intero territorio della Repubblica della Guinea Bissau, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successioni in Italia;

e) atti conservativi, che non implichino disposizioni di beni, in materia di successioni, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

g) rinnovo di passaporti nazionali e vidimazione di quelli stranieri, dopo aver interpellato, caso per caso, l'ambasciata d'Italia in Conakry;

h) compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

i) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Roma, addì 29 novembre 1980

Il Ministro: COLOMBO

(10979)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1980.

Revoca al Consorzio agrario provinciale di Perugia della autorizzazione ad esercitare un magazzino generale per merci nazionali e nazionalizzate.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 29 agosto 1949, con il quale il Consorzio agrario provinciale di Perugia è stato autorizzato ad istituire ed esercitare un magazzino generale per il deposito di merci varie nazionali e nazionalizzate, con sede principale in Perugia contrada Fontivegge, e succursali in Assisi, Bevagna, Bruna di Castel Ritaldi, Città della Pieve (Ponticelli), Città di Castello, Foligno, Fratta Todina, Gualdo Tadino, Gubbio, Marsciano, Perugia - Ponte S. Giovanni, Spoleto, Tavernelle (Panicale), Todi (Casella - Ponte Naia e Ponte Rio), Trevi, Tuoro, Umbertide;

Vista l'istanza in data 25 agosto 1980, con la quale il citato consorzio ha chiesto la revoca della suddetta autorizzazione;

Vista la deliberazione n. 565 del 10 ottobre 1980, con la quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Perugia ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta;

Visti gli altri documenti agli atti;

Decreta:

Art. 1.

E' revocata al Consorzio agrario provinciale di Perugia, avente sede in Perugia - Ponte San Giovanni, via dei Loggi n. 52, l'autorizzazione ad esercitare un magazzino generale per il deposito di merci varie nazionali e nazionalizzate, con sede principale in Perugia e succursali in altre località della provincia, attribuita con il decreto ministeriale 29 agosto 1949, di cui alle premesse.

Art. 2.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Perugia è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1980

Il Ministro: BISAGLIA

(11029)

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1980.

Proroga fino al 28 dicembre 1980 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sele cavi, in Battipaglia.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Sele cavi di Battipaglia (Salerno);

Visti i decreti ministeriali 2 gennaio 1979, 20 giugno 1979, 29 settembre 1979, 12 febbraio 1980, 17 luglio 1980, 18 luglio 1980 e 8 agosto 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 3 ottobre 1978 al 28 settembre 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sele cavi di Battipaglia (Salerno) è prolungata al 28 dicembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*), e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 dicembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(11080)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1980.

Proroga del divieto dell'uso in pubblico di uniformi o di divise da parte di aderenti ad associazioni ed organizzazioni.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561;

Visto il proprio decreto 6 dicembre 1979 con il quale in conformità di quanto previsto dalle citate disposizioni legislative, è stato disciplinato in via temporanea l'uso in pubblico di uniformi o di divise da parte di associazioni ed organizzazioni;

Ritenuta l'opportunità di prorogare tale disciplina anche per l'anno 1981;

Decreta:

E' prorogato fino al 31 dicembre 1981 il divieto dell'uso in pubblico di uniformi o di divise da parte di aderenti ad associazioni ed organizzazioni di qualsiasi natura, fatta eccezione per le associazioni sportive e per gli istituti ed i convitti di istruzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1980

Il Ministro: ROGNONI

(11092)

ORDINANZA MINISTERIALE 30 ottobre 1980.

Revoca delle misure sanitarie contro il colera per le provenienze dalla Sierra Leone.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la propria ordinanza in data 21 ottobre 1977 con la quale le provenienze dalla Sierra Leone sono sottoposte alle misure quarantenarie contro il colera previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Vista la comunicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità con la quale la Sierra Leone è stata dichiarata indenne da colera;

Ordina:

Art. 1.

Sono revocate con decorrenza immediata le misure sanitarie contro il colera disposte con ordinanza del 21 ottobre 1977 per le provenienze dalla Sierra Leone perché ridivenuta indenne da tale malattia.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1980

Il Ministro: ANIASI

(11044)

ORDINANZA MINISTERIALE 30 ottobre 1980.

Revoca delle misure sanitarie contro il colera per le provenienze dalla Rodhesia.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la propria ordinanza in data 8 novembre 1973 con la quale le provenienze dalla Rodhesia sono sottoposte alle misure quarantenarie contro il colera previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Vista la comunicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità con la quale la Rodhesia è stata dichiarata indenne da colera;

Ordina:

Art. 1.

Sono revocate con decorrenza immediata le misure sanitarie contro il colera disposte con ordinanza dell'8 novembre 1973 per le provenienze dalla Rodhesia perché ridivenuta indenne da tale malattia.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1980

Il Ministro: ANIASI

(11043)

ORDINANZA MINISTERIALE 30 ottobre 1980.

Revoca delle misure sanitarie contro il colera per le provenienze dal Togo.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la propria ordinanza in data 11 marzo 1971 con la quale le provenienze dal Togo sono sottoposte alle misure quarantenarie contro il colera previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Vista la comunicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità con la quale il Togo è stato dichiarato indenne da colera;

Ordina:

Art. 1.

Sono revocate con decorrenza immediata le misure sanitarie contro il colera disposte con ordinanza dell'11 marzo 1971 per le provenienze dal Togo perché ridivenuto indenne da tale malattia.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1980

Il Ministro: ANIASI

(11041)

ORDINANZA MINISTERIALE 30 ottobre 1980.

Revoca delle misure sanitarie contro il colera per le provenienze dalle Isole Gilbert.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la propria ordinanza in data 13 settembre 1977 con la quale le provenienze dalle Isole Gilbert sono sottoposte alle misure quarantenarie contro il colera previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Vista la comunicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità con la quale le Isole Gilbert sono state dichiarate indenne da colera;

Ordina:

Art. 1.

Sono revocate con decorrenza immediata le misure sanitarie contro il colera disposte con ordinanza del 13 settembre 1977 per le provenienze dalle Isole Gilbert perché ridivenute indenne da tale malattia.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1980

Il Ministro: ANIASI

(11042)

ORDINANZA MINISTERIALE 30 ottobre 1980.

Revoca delle misure sanitarie contro il colera per le provenienze dall'Angola.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la propria ordinanza in data 8 gennaio 1972 con la quale le provenienze dall'Angola sono sottoposte alle misure quarantenarie contro il colera previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Vista la comunicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità con la quale l'Angola è stata dichiarata indenne da colera;

Ordina:

Art. 1.

Sono revocate con decorrenza immediata le misure sanitarie contro il colera disposte con ordinanza dell'8 gennaio 1972 per le provenienze dall'Angola perché ridivenuta indenne da tale malattia.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1980

Il Ministro: ANIASI

(11037)

ORDINANZA MINISTERIALE 30 ottobre 1980.

Revoca delle misure sanitarie contro il colera per le provenienze dalla Somalia.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la propria ordinanza in data 24 settembre 1977 con la quale le provenienze dalla Somalia sono sottoposte alle misure quarantenarie contro il colera previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Vista la comunicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità con la quale la Somalia è stata dichiarata indenne da colera;

Ordina:

Art. 1.

Sono revocate con decorrenza immediata le misure sanitarie contro il colera disposte con ordinanza del 24 settembre 1977 per le provenienze dalla Somalia perché ridivenuta indenne da tale malattia.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1980

Il Ministro: ANIASI

(11040)

ORDINANZA MINISTERIALE 30 ottobre 1980.

Revoca delle misure sanitarie contro il colera per le provenienze dal Malawi.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la propria ordinanza in data 8 novembre 1973 con la quale le provenienze dal Malawi sono sottoposte alle misure quarantenarie contro il colera previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Vista la comunicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità con la quale il Malawi è stato dichiarato indenne da colera;

Ordina:

Art. 1.

Sono revocate con decorrenza immediata le misure sanitarie contro il colera disposte con ordinanza dell'8 novembre 1973 per le provenienze dal Malawi perché ridivenuto indenne da tale malattia.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1980

Il Ministro: ANIASI

(11039)

ORDINANZA MINISTERIALE 30 ottobre 1980.

Revoca delle misure sanitarie contro il colera per le provenienze dal Benin.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la propria ordinanza in data 11 marzo 1971 con la quale le provenienze dal Benin sono sottoposte alle misure quarantenarie contro il colera previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Vista la comunicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità con la quale il Benin è stato dichiarato indenne da colera;

Ordina:

Art. 1.

Sono revocate con decorrenza immediata le misure sanitarie contro il colera disposte con ordinanza dell'11 marzo 1971 per le provenienze dal Benin perché ridivenuto indenne da tale malattia.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1980

Il Ministro: ANIASI

(11038)

ORDINANZA MINISTERIALE 19 novembre 1980.
Revoca delle misure sanitarie contro il colera per le provenienze dal Bahrein.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la propria ordinanza in data 14 agosto 1978 con la quale le provenienze dal Bahrein sono sottoposte alle misure quarantenarie contro il colera previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Vista la comunicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità con la quale il Bahrein è stato dichiarato indenne da colera;

Ordina:

Art. 1.

Sono revocate con decorrenza immediata le misure sanitarie contro il colera disposte con ordinanza del 14 agosto 1978 per le provenienze dal Bahrein perché ridivenuto indenne da tale malattia.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 novembre 1980

Il Ministro: ANIASI

(11046)

ORDINANZA MINISTERIALE 19 novembre 1980.
Revoca delle misure sanitarie contro il colera per le provenienze dal Kmer.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la propria ordinanza in data 25 marzo 1974 con la quale le provenienze dal Kmer sono sottoposte alle misure quarantenarie contro il colera previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Vista la comunicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità con la quale il Kmer è stato dichiarato indenne da colera;

Ordina:

Art. 1.

Sono revocate con decorrenza immediata le misure sanitarie contro il colera disposte con ordinanza del 25 marzo 1974 per le provenienze dal Kmer perché ridivenuto indenne da tale malattia.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 novembre 1980

Il Ministro: ANIASI

(11047)

ORDINANZA MINISTERIALE 19 novembre 1980.
Revoca delle misure sanitarie contro il colera per le provenienze dal Congo.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la propria ordinanza in data 28 dicembre 1978 con la quale le provenienze dal Congo sono sottoposte alle misure quarantenarie contro il colera previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Vista la comunicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità con la quale il Congo è stato dichiarato indenne da colera;

Ordina:

Art. 1.

Sono revocate con decorrenza immediata le misure sanitarie contro il colera disposte con ordinanza del 28 dicembre 1978 per le provenienze dal Congo perché ridivenuto indenne da tale malattia.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 novembre 1980

Il Ministro: ANIASI

(11045)

ORDINANZA MINISTERIALE 19 novembre 1980.
Revoca delle misure sanitarie contro il colera per le provenienze dal Macao.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la propria ordinanza in data 19 settembre 1978 con la quale le provenienze dal Macao sono sottoposte alle misure quarantenarie contro il colera previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Vista la comunicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità con la quale il Macao è stato dichiarato indenne da colera;

Ordina:

Art. 1.

Sono revocate con decorrenza immediata le misure sanitarie contro il colera disposte con ordinanza del 19 settembre 1978 per le provenienze dal Macao perché ridivenuto indenne da tale malattia.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 novembre 1980

Il Ministro: ANIASI

(11048)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 240

Corso dei cambi del 9 dicembre 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Palermo	Napoli	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	937,95	937,95	938,05	937,95	937,90	938 —	938,05	937,95	937,95	937,85
Dollaro canadese	783,40	783,40	785 —	783,40	783,35	783,65	784,10	783,40	783,40	783,40
Marco germanico	474 —	474 —	474 —	474 —	474 —	474,09	474,05	474 —	474 —	474 —
Fiorino olandese	437,23	437,23	437,30	437,23	437,20	437,09	437,01	437,23	437,23	437,20
Franco belga	29,519	29,519	29,49	29,519	29,50	29,52	29,53	29,519	29,519	29,50
Franco francese	205,15	205,15	205,30	205,15	205,10	205,29	205,10	205,15	205,15	205,10
Lira sterlina	2190,90	2190,90	2190 —	2190,90	2190,85	2188,82	2187,80	2190,90	2190,90	2190,85
Lira irlandese	1776,25	1776,25	1774 —	1776,25	—	1778,91	1778 —	1776,25	1776,25	—
Corona danese	155,12	155,12	155 —	155,12	155,10	155,15	155,15	155,12	155,12	155,10
Corona norvegese	181,63	181,63	181,75	181,63	181,60	181,69	181,70	181,63	181,63	181,50
Corona svedese	213,07	213,07	213,30	213,07	213,05	213,30	212,90	213,07	213,07	213 —
Franco svizzero	524,27	524,27	524,50	524,27	524,25	524,25	524,85	524,27	524,27	524,25
Scellino austriaco	66,88	66,88	66,80	66,88	66,85	66,79	66,905	66,88	66,88	66,85
Escudo portoghese	17,55	17,55	17,65	17,55	17,50	17,62	17,60	17,55	17,55	17,45
Peseta spagnola	11,967	11,967	11,98	11,967	11,95	11,97	11,97	11,967	11,967	11,90
Yen giapponese	4,65	4,65	4,48	4,65	4,45	4,46	4,4 7	4,65	4,65	4,44

Media dei titoli del 9 dicembre 1980

Rendita 5 % 1935	61,150
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	91,250
» 5,50 % » » 1968-83	86,550
» 5,50 % » » 1969-84	82,375
» 6 % » » 1970-85	79,475
» 6 % » » 1971-86	76,700
» 6 % » » 1972-87	73,600
» 9 % » » 1975-90	75,950
» 9 % » » 1976-91	77,100
» 10 % » » 1977-92	83,075
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	79 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1979/81	99,700
» » » » 1- 7-1979/81	99,600
» » » » 1-10-1979/81	99,200
» » » » 1-12-1979/81	99,450
» » » » 1- 5-1979/82	98,050
Certificati di credito del Tesoro Ind 1- 7-1979/82	97,650
» » » » 1-10-1979/82	97,600
» » » » 1- 1-1980/82	98,400
» » » » 1- 3-1980/82	98,150
» » » » 1- 5-1980/82	97,750
» » » » 1- 6-1980/82	98,050
» » » » 1- 1-1980/83	98,300
Buoni Tesoro Pol. 10 % 1- 1-1981	99,700
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	88,325
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	96,100
» » » 12 % 1- 4-1982	95,200
» » » 12 % 1-10-1983	91,825
» » » 12 % 1- 1-1984	91,625
» » » 12 % 1- 4-1984	92,025
» » » 12 % 1-10-1984	91,975
» » Nov. 12 % 1-10-1987	89,025

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 dicembre 1980

Dollaro USA	938 —
Dollaro canadese	783,75
Marco germanico	474,025
Fiorino olandese	437,12
Franco belga	29,524
Franco francese	205,125
Lira sterlina	2189,35
Lira irlandese	1777,125
Corona danese	155,135
Corona norvegese	181,665
Corona svedese	212,985
Franco svizzero	524,56
Scellino austriaco	66,892
Escudo portoghese	17,575
Peseta spagnola	11,968
Yen giapponese	4,461

MINISTERO DEL TESORO

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 15

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2 mod. 241 D.P. — Data: 1° febbraio 1974. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del tesoro di Mantova. — Intestazione: Bellintani Carlo presso la Cassa di risparmio di Verona-Vicenza-Belluno, sede di Ostiglia. — Titoli del debito pubblico: al portatore: 3. — Capitale: L. 70.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(11067)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha dato istruzioni alla Banca d'Italia e alle banche agenti con la seguente circolare:

A 436 dell'11 novembre 1980 relativa alle operazioni a termine sul cacao.

(10832)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria degli idonei del concorso per il reclutamento di ventisette musicanti per la banda dell'Aeronautica militare.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 25 luglio 1979, con il quale è indetto un concorso per esami, integrati da esperimenti pratici, per il reclutamento di ventisette musicanti in varie categorie della banda dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto ministeriale in data 13 marzo 1980, con il quale è nominata la commissione esaminatrice del concorso di cui sopra, registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1980, registro n. 14 Difesa, foglio n. 295.

Visto il risultato degli esami e degli esperimenti pratici sostenuti dai candidati:

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per il reclutamento di ventisette musicanti della banda dell'Aeronautica militare, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti:

1ª CATEGORIA *A*

1° *Flauto (con l'obbligo dell'ottavino)*:
1) Gori Luigi . . . punti 16,00/20
2) Sabene Stefano . . . . . . » 15,00/20
3) De Felice Francesco . . » 14,50/20
4) Festa Luigi . . . » 14,00/20

1° *Clarinetto Soprano in Sib n. 1 (princip)*:
1) Travaglini Alessandro . . . . . punti 18,00/20

1ª CATEGORIA *B*

1° *Clarinetto Soprano in Sib n. 2*:
1) Travaglini Alessandro . . . . . punti 18,00/20
2) Rubinetti Ferdinando . . . . . » 17,00/20
3) Pellegrini Leonino . . . . . . » 16,50/20

2° *Clarinetto Soprano in Sib n. 1*:
1) Travaglini Alessandro . . . . . punti 18,00/20
2) Pellegrini Leonino . . . . . . » 16,50/20
3) Giordano Luigi . . . . . . » 16,00/20

1° *Saxofono Tenore in Sib*:
1) Giordano Luigi . . . . . . punti 16,00/20

1° *Flicorno Contralto in Mib*:
1) Cardarelli Loreto . . . . . . punti 15,00/20

Timpani (con l'obbligo del tamburo e degli altri strumenti a percussione):
1) Miglietta Riccardo . . . . . . punti 17,00/20
2) Macaro Luigi . . . . » 14,00/20

2ª CATEGORIA *A*

2° *Clarinetto Piccolo in Mib*:
1) Mondavio Sergio . . . . . . punti 14,00/20

1° *Clarinetto Soprano in Mib n. 3*:
1) Romanelli Camillo . . . . . . punti 15,00/20
2) Falzano Ezio . . . . » 14,30/20

1° *Clarinetto Soprano in Sib n. 4*:
1) Travaglini Alessandro . . . . punti 18,00/20
2) Rubinetti Ferdinando . . . . . » 17,00/20
3) Pellegrini Leonino . . . . . . » 16,50/20
4) Romanelli Camillo . . . . . . » 15,00/20
5) Boccuti Ariano . . . . . . » 14,50/20
6) Falzano Ezio . . . . » 14,30/20

1° *Clarinetto Soprano in Sib n. 6*:
1) Travaglini Alessandro . . . . . punti 18,00/20
2) Pellegrini Leonino . . . . » 16,50/20
3) Romanelli Camillo . . . » 15,00/20
4) Boccuti Ariano . . . . . » 14,50/20
5) Falzano Ezio . . . . . » 14,30/20
6) Gregori Roberto . . . . . . » 14,00/20

1° *Flicorno Soprano in Sib raddoppio*:
1) Grizzi Fulvio . . . . punti 15,00/20
2) Verardi Francesco . . . . » 14,00/20

Flicorno Basso Grave in Fa:
1) Patti Giovanni . . . . punti 15,00/20
2) Maione Vincenzo . . . . . . » 14,00/20

2ª CATEGORIA *B*

2° *Clarinetto Soprano in Sib n. 3*:
1) Romanelli Camillo . . . . . . punti 16,00/20
2) Boccuti Ariano . . . . . . » 15,50/20
3) Gregori Roberto . . . . . . » 15,00/20
4) Di Fina Giovanni . . . . . . » 14,50/20
5) Mattei Alessio . . . . . . » 14,00/20

2° *Clarinetto Basso in Sib*:
1) Benedettini Rossano . . . . . punti 14,00/20

2° *Corno (Fa-Sib)*:
1) Punturo Domenico . . . . . punti 15,00/20

2° *Trombone Tenore*:
1) Spitaleri Alfio . . . . punti 15,00/20
2) Giordano Franco . . . . . . » 14,00/20

2° *Flicorno Contralto in Mib*:
1) Cardarelli Loreto . . . . . . punti 15,00/20
2) Ricci Marcello . . . . » 14,50/20
3) Feoli Dario . . . . . . » 14,30/20
4) Falasca Angelo . . . . . . » 14,00/20

2° *Flicorno Basso in Sib*:
1) Ferrari Domenico . . . . . . punti 15,00/20

3ª CATEGORIA *A*

2° *Clarinetto Soprano in Sib n.* 5:

1) Romanelli Camillo	punti	16,00/20
2) Boccuti Ariano	»	15,50/20
3) Falzano Ezio	»	15,30/20
4) Mattei Alessio	»	14,00/20
5) Scannapieco Nunzio	»	13,00/20
6) Iezzi Leontino	»	12,00/20

2° *Clarinetto Soprano in Sib n.* 6:

1) Romanelli Camillo	punti	16,00/20
2) Boccuti Ariano	»	15,50/20
3) Falzano Ezio	»	15,30/20
4) Mattei Alessio	»	14,00/20
5) Scannapieco Nunzio	»	13,00/20
6) Iezzi Leontino	»	12,00/20

1° *Clarinetto Contralto in Mib raddoppio*:

1) Iezzi Leontino	punti	16,00/20

3ª CATEGORIA *B*

2° *Clarinetto Contralto in Mib raddoppio*:

1) Iezzi Leontino	punti	16,00/20
2) Rendicini Pasquale	»	13,00/20

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 luglio 1980

Il Ministro: LAGORIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *ottobre* 1980
Registro n. 31 *Difesa, foglio n.* 51

(10479)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Sostituzione di due componenti le commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di professore universitario di ruolo n. 138 e n. 254.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 7 febbraio 1979, n. 31;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1979, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 10 luglio 1979 e registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1979, registro n. 98, foglio n. 85;

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 dell'11 agosto 1979 e registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1979, registro n. 98, foglio n. 96;

Visto il decreto ministeriale 6 settembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 10 settembre 1979 e registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1979, registro n. 98, foglio n. 97;

Visto il decreto ministeriale 2 ottobre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 5 ottobre 1979 e registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1980, registro n. 2, foglio n. 58, con cui sono stati banditi concorsi a posti di professore universitario di ruolo;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1980 con il quale è stato provveduto all'impegno di spesa;

Visto il decreto ministeriale 23 maggio 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1980, registro n. 55, foglio n. 51, con cui è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso a posti di professore universitario n. 138 prima disciplina indicata nel gruppo: lingua e letteratura finlandese;

Considerato che il prof. Evangelisti Enzo dell'Università di Milano è deceduto;

Visto il risultato delle operazioni di votazione e di sorteggio per la designazione dei componenti le commissioni giudicatrici;

Decreta:

In sostituzione del suddetto docente, il prof. Minissi Nullo dell'Università di Napoli è nominato componente la commissione giudicatrice del concorso a posti di professore universitario n. 138, prima disciplina indicata nel gruppo: lingua e letteratura finlandese.

Pertanto la suddetta commissione è così composta:

Toth prof. Ladislao, Istituto universitario orientale di Napoli;
Ramat prof. Paolo Silverio, Università di Pavia;
Lazzeroni prof. Romano, Università di Pisa;
Colucci prof. Michele, Università di Bologna;
Minissi prof. Nullo, Università di Napoli.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 settembre 1980

Il Ministro: SARTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *novembre* 1980
Registro n. 111 *Istruzione, foglio n.* 168

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 7 febbraio 1979, n. 31;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1979, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 10 luglio 1979 e registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1979, registro n. 98, foglio n. 85;

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 dell'11 agosto 1979, e registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1979, registro n. 98, foglio n. 96;

Visto il decreto ministeriale 6 settembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 10 settembre 1979 e registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1979, registro n. 98, foglio n. 97;

Visto il decreto ministeriale 2 ottobre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 5 ottobre 1979 e registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1980, registro n. 2, foglio n. 58, con cui sono stati banditi concorsi a posti di professore universitario di ruolo;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1980, con il quale è stato provveduto all'impegno di spesa;

Visto il decreto ministeriale 23 maggio 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1980, registro n. 55, foglio n. 54, con cui è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso a posti di professore universitario n. 254 prima disciplina indicata nel gruppo: analisi matematica e geometria analitica;

Considerato che il prof. Martelli Mario dell'Università di Firenze è dimissionario;

Visto il risultato delle operazioni di votazione e di sorteggio per la designazione dei componenti le commissioni giudicatrici;

Decreta:

In sostituzione del suddetto docente, il prof. Villani Vinicio dell'Università di Pisa è nominato componente la commissione giudicatrice del concorso a posti di professore universitario n. 254 prima disciplina indicata nel gruppo: analisi matematica e geometria analitica.

Pertanto la suddetta commissione è così composta:

Micheletti prof. Anna Maria, Università dell'Aquila;
Mieli Cazzani prof. Maria Grazia, Università di Napoli;
Benevento Calabrese prof. Maria Laura, Università di Napoli;
Pettineo prof. Benedetto, Università di Palermo;
Mammana prof. Carmelo, Università di Catania;
Cavallucci prof. Angelo, Università di Bologna;
Zacher prof. Giovanni, Università di Trento;
Pucci prof. Carlo, Università di Firenze;
Villani prof. Vinicio, Università di Pisa.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 settembre 1980

Il Ministro: SARTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *novembre* 1980
Registro n. 111 *Istruzione, foglio n.* 169

Avviso

Tutti coloro che entro i termini previsti dal bando abbiano fatto pervenire al Ministero della pubblica istruzione regolare domanda di partecipazione ai sopra indicati concorsi a posti di professore universitario di ruolo ed abbiano fatto pervenire, altresì, entro i termini, una serie delle proprie pubblicazioni, sono invitati ad inviare a ciascun componente la commissione giudicatrice una serie delle pubblicazioni (uguale a quella già inoltrata al Ministero) corredata di un elenco delle stesse e di un curriculum della propria attività didattica e scientifica nei tempi previsti dagli articoli 4 e 7 del decreto ministeriale 30 giugno 1979.

(11075)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO

Rinvio della prova scritta obbligatoria preliminare del concorso pubblico, per titoli e per esami, a novantasei posti nella posizione iniziale della qualifica di « collaboratore » del ruolo amministrativo.

La prova scritta obbligatoria preliminare del concorso, per titoli e per esami, a novantasei posti di collaboratore in prova del ruolo amministrativo dell'Istituto del commercio con l'estero, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 27 settembre 1980, già fissata per il giorno 22 dicembre 1980, è stata rinviata al giorno 3 febbraio 1981 con inizio alle ore 8 ed avrà luogo presso i locali del Palaeur (piazzale dello Sport) Roma-Eur.

(11132)

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Avviso di rettifica

A parziale rettifica dell'avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per titoli, a sette posti di commesso nel ruolo amministrativo del personale della carriera ausilia nel del Ministero del turismo e dello spettacolo, dato per notizia nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 30 ottobre 1980 si precisa che il decreto di approvazione della suddetta graduatoria è stato pubblicato sul supplemento n. 1 al Bollettino ufficiale n. 10 - ottobre 1980, anzichè sul Bollettino ufficiale n. 10 - ottobre 1980.

(11131)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Reggio Emilia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1451 in data 3 maggio 1979 con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Reggio Emilia al 30 novembre 1978;

Attesa la necessità di procedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso;

Viste le designazioni pervenute dalla regione Emilia-Romagna, nonchè le proposte del collegio delle ostetriche di Reggio Emilia e dei comuni interessati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto l'art. 5 della legge regionale 11 ottobre 1972, n. 9;

Vista la legge regionale 12 marzo 1973, n. 16;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è costituita come segue:

Presidente:

Grasso dott. Antonio, fuzionario amministrativo dell'ufficio del medico provinciale di Modena.

Componenti:

Vecchi dott. Alfio, ufficiale sanitario di Reggio Emilia;

Zinelli prof. Giovanni, primario di ostetricia e ginecologia dell'arcispedale di Reggio Emilia;

Aguzzoli dott. Romano, primario di ostetricia e ginecologia dell'Ospedale di Correggio;

Verzelloni Elvira, ostetrica.

Segretario:

Lavorata dott. Tommaso, funzionario amministrativo dell'ufficio del medico provinciale di Reggio Emilia.

La commissione inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede a Reggio Emilia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della prefettura, di questo ufficio e dei comuni interessati.

Reggio Emilia, addì 1° dicembre 1980

Il medico provinciale: BATTIATI

(11059)

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI-VENEZIA GIULIA

Concorso, per titoli ed esami, ad un posto di preside negli istituti tecnici commerciali con lingua d'insegnamento slovena.

Il sovrintendente scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia, con decreto 14 giugno 1980, registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale del Friuli-Venezia Giulia, addì 15 novembre 1980, registro n. 10, foglio n. 376, ha indetto un concorso, per titoli ed esami, ad un posto di preside negli istituti tecnici commerciali con lingua d'insegnamento slovena della provincia di Trieste.

Tale posto è riservato agli insegnanti, provvisti di laurea, con almeno cinque anni di servizio di ruolo effettivamente prestati, che appartengano ai ruoli degli istituti tecnici commerciali con lingua d'insegnamento slovena oppure abbiano titolo, in quanto nominati per effetto di concorso unico, valevole per più tipi di scuole ed istituti d'istruzione secondaria di secondo grado e artistica, al passaggio a cattedre di insegnamento degli istituti tecnici commerciali con lingua d'insegnamento slovena.

Sono altresì ammessi coloro i quali, pur appartenendo ai ruoli di altri istituti d'istruzione secondaria, abbiano fatto parte nel passato dei ruoli del personale docente degli istituti tecnici commerciali con lingua d'insegnamento slovena, conservando titolo alla restituzione a detti ruoli di provenienza; i presidi di scuola media che nelle prove di esame di un concorso a cattedre degli istituti tecnici commerciali con lingua d'insegnamento slovena abbiano riportato la votazione di almeno 7/10; nonchè gli insegnanti di materie non tecniche degli istituti tecnici agrari, industriali, aeronautici e nautici e degli istituti professionali per l'agricoltura, per l'industria e l'artigianato e per le attività marinare, purchè abbiano titolo al passaggio a cattedre d'insegnamento degli istituti tecnici commerciali con lingua d'insegnamento slovena.

Le domande di partecipazione al concorso devono pervenire all'ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia in Trieste - p.zza S. Antonio Nuovo, 6 non oltre il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il bando è pubblicato all'albo dell'ufficio scolastico regionale di Trieste e dei provveditorati agli studi di Trieste e di Gorizia.

(11018)

REGIONE TOSCANA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 9 « AREA PRATESE », IN PRATO

Concorsi a posti di personale sanitario medico presso l'ospedale « Misericordia e Dolce » di Prato

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'ospedale « Misericordia e Dolce » di Prato, a:

un posto di assistente di laboratorio di analisi;

un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria del presidio ospedaliero in Prato (Firenze).

(4218/S)

REGIONE TOSCANA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 28 « AREA GROSSETANA », IN GROSSETO

Concorsi a posti di personale sanitario medico presso l'ospedale di Grosseto

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'ospedale di Grosseto, a:

un posto di primario di anatomia e istologia patologica;

un posto di aiuto del servizio di anatomia e istologia patologica;

un posto di assistente di oculistica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'U.S.L. in Grosseto.

(4213/S)

REGIONE TOSCANA

UNITÀ SANITARIA LOCALE « 10/A », IN FIRENZE

Concorso ad un posto di aiuto di pediatria medica presso l'arcispedale « S. Maria Nuova » e stabilimenti riuniti di Firenze.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di pediatria medica presso l'arcispedale « S. Maria Nuova » e stabilimenti riuniti di Firenze.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria del personale dell'U.S.L. in Firenze.

(4212/S)

OSPEDALE CIVILE « P. A. FACCANONI » DI SARNICO

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di medicina generale addetto al servizio aggregato di diagnostica policardiografica.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di medicina generale addetto al servizio aggregato di diagnostica policardiografica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, oltre alla specializzazione in cardiologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Sarnico (Bergamo).

(4205/S)

OSPEDALE « S. GIOVANNI » DI CHIAROMONTE

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario della divisione di pediatria;

un posto di assistente della sezione di cardiologia annessa alla divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Chiaromonte (Potenza).

(4221/S)

OSPEDALE « S. CATERINA NOVELLA » DI GALATINA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di primario e un posto di assistente del servizio di immunoematologia e centro trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Galatina (Lecce).

(4229/S)

OSPEDALE CIVILE « S. MASSIMO » DI PENNE

Concorso ad un posto di assistente di otorinolaringoiatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Penne (Pescara).

(4223/S)

OSPEDALE « SS. ANNUNZIATA » DI NAPOLI

Concorso a sei posti di assistente pediatra

E' indetto pubblico concorso, per titoli e per esami, a sei posti di assistente pediatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redalte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dello ente in Napoli n. 18.

(4224/S)

OSPEDALE MAGGIORE DI CHIERI

Concorso ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Chieri (Torino).

(4225/S)

OSPEDALE DI CIRCOLO E FONDAZIONE « E. E S. MACCHI » DI VARESE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di urologia pediatrica;
un posto di aiuto di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Varese.

(4220/S)

REGIONE LAZIO

UNITÀ SANITARIA LOCALE « LT/3 », IN LATINA

Concorso a due posti di assistente di ematologia presso l'ospedale « S. Maria Goretti » di Latina

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di ematologia presso l'ospedale « S. Maria Goretti » di Latina (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Latina.

(4207/S)

OSPEDALE « A. DI SUMMA » DI BRINDISI

Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia vascolare

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia vascolare.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Brindisi.

(4208/S)

OSPEDALE CIVILE DI ROVERETO

Concorso ad un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Rovereto (Trento).

(4206/S)

OSPEDALE DELL'ANNUNZIATA DI SULMONA

Concorso ad un posto di assistente radiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Sulmona (L'Aquila).

(4209/S)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 7 agosto 1979, n. **33.**

Regolamento di esecuzione degli articoli 13 e 19 della legge provinciale 7 agosto 1978, n. 34, per la concessione al personale della carriera ausiliaria tecnica ed al personale cantoniere dell'indennità di cui alle disposizioni medesime.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 50 *del* 2 *ottobre* 1979)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 8 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige;

Visti gli articoli 13 e 19 della legge provinciale 7 agosto 1978, n. 34, che prevedono la concessione al personale della carriera ausiliaria tecnica e al personale cantoniere in possesso di una specializzazione e addetto continuativamente a lavori richiedenti detta specializzazione o che eserciti continuativamente mansioni specializzate anche senza diploma di specializzazione, di un'indennità pari al 10 % dello stipendio;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 27 giugno 1979;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 4424 del 23 luglio 1979;

Visto l'art. 53 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Decreta:

E' emanato il regolamento di esecuzione degli articoli 13 e 19 della legge provinciale 7 agosto 1978, n. 34, per la concessione al personale della carriera ausiliaria tecnica ed al personale cantoniere dell'indennità di cui alle disposizioni medesime, secondo il testo allegato che fa parte integrante del presente decreto.

Il regolamento entra in vigore con effetto 30 agosto 1978, data di entrata in vigore della legge provinciale 7 agosto 1978, n. 34.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 7 agosto 1979

Il vice presidente: BENEDIKTER

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *settembre* 1979
Registro n. 18, *foglio n.* 46

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE

degli articoli 13 *e* 19 *della legge provinciale* 7 *agosto* 1978, *n.* 34 *per la concessione al personale della carriera ausiliaria tecnica ed al personale cantoniere, dell'indennità di cui alle disposizioni medesime.*

Art. 1.

Al personale della carriera ausiliaria tecnica ed al personale cantoniere in possesso di un diploma di specializzazione ed addetto continuativamente a lavori richiedenti detta specializzazione o che eserciti continuativamente mansioni specializzate ed abbia i requisiti di cui all'art. 19 della legge provinciale 7 agosto 1978, n. 34, è corrisposta un'indennità pari al 10 % (dieci per cento) dello stipendio in atto.

Art. 2.

Per mansioni specializzate ai sensi del precedente articolo si intendono le mansioni continuativamente svolte dal personale interessato che richiedono una particolare attitudine tecnica ed esperienza per l'esplicazione del servizio cui il medesimo è addetto.

Art. 3.

L'espletamento di mansioni specializzate da parte degli interessati viene comprovato da un parere qualificato e motivato del capo-servizio o dell'assessore competente tenuto conto della particolare specializzazione professionale dimostrata dagli interessati per i servizi cui sono addetti.

Art. 4.

Affinchè in mancanza del diploma di specializzazione, il personale della carriera ausiliaria tecnica ed il personale cantoniere in servizio alla data di entrata in vigore della legge provinciale 7 agosto 1978, n. 34, possa beneficiare dell'indennità di cui ai precedenti articoli, deve svolgere continuativamente una delle mansioni qui di seguito indicate, ferme restando le modalità di cui agli articoli 2 e 3 del presente regolamento: agente tecnico addetto alla guida di autovetture compresa la piccola manutenzione meccanica, operatore meccanico, operatore edile, operatore geotecnico, operatore topografico, giardiniere, meccanico, idraulico, falegname, aggiustatore, pittore, elettricista, fuochista, muratore, elettricista-bruciatore, fabbro, tipografo, controllore tecnico materiale costruzioni, capo squadra con mansioni tecniche, telefonista dei grandi centralini, operatore tecnico di segheria, agente tecnico addetto alla lavorazione forestale, vivaista e guardia caccia.

(10537)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 31 ottobre 1980, n. **50.**

Intervento in via di anticipazione a favore degli enti ospedalieri delle somme agli stessi spettanti ai sensi dell'art. 23-ter della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 151 *del* 3 *novembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Emilia-Romagna è autorizzata a concedere anticipazioni agli enti ospedalieri della Regione, ovvero agli enti che subentrano per legge ai medesimi in attuazione della riforma sanitaria, fino ad un massimo di L. 75.000.000.000, nel rispetto dell'equilibrio finanziario della gestione della cassa regionale, sulle somme a ciascuno di essi dovute ai sensi dell'art. 23-*ter*, secondo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Art. 2.

Le anticipazioni di cui al precedente articolo, da contenersi nei limiti dei disavanzi di amministrazione risultanti dai conti consuntivi degli enti ospedalieri alla data del 31 dicembre 1979, dovranno essere finalizzate esclusivamente alla estinzione o riduzione delle passività verso i fornitori di beni e servizi, riferibili allo stesso periodo.

La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, predetermina i criteri a cui attenersi nella predisposizione delle deliberazioni concernenti le anticipazioni previste dal comma precedente.

Art. 3.

Varazione di bilancio

Al bilancio di previsione per l'esercizio 1980 sono apportate le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

Variazione in aumento:

Titolo VI

ENTRATE PER CONTABILITÀ SPECIALI

Categoria 17ª - *Partite di giro*

Cap. 07155. — Recupero delle somme anticipate agli enti ospedalieri della regione Emilia-Romagna per l'estinzione o la riduzione delle passività dei medesimi verso fornitori di beni e servizi (art. 23-*ter*, secondo comma, legge 29 febbraio 1980, n. 33) (c.n.i.)

previsione di cassa . L. 75.000.000.000
previsione di competenza . » 75.000.000.000

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

Variazioni in aumento

Parte 3ª - CONTABILITÀ SPECIALE

Sezione 1ª - *Partite di giro*

Cap. 91285. — Anticipazioni agli enti ospedalieri della regione Emilia-Romagna delle somme necessarie per l'estinzione o la riduzione delle passività dei medesimi verso fornitori di beni e servizi (art. 23-*ter*, secondo comma, legge 29 febbraio 1980, n. 33) (c.n.i.) (parte 3ª - sezione 1ª) (classif. I.S.T.A.T.: 04 - titolo 4°)

previsione di cassa . . L. 75.000.000.000
previsione di competenza . » 75.000.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 31 ottobre 1980

TURCI

(10850)

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 4 novembre 1980, n. 34.

Amministrazione del personale - « Organi collegiali ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 15 *novembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In via transitoria e fino a quando non si provvederà ad attuare la procedura elettorale il presidente della giunta regionale provvede con proprio decreto, su designazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su campo nazionale, alla nomina dei rappresentanti del personale in seno al *consiglio d'amministrazione* previsto dall'art. 38 della legge regionale 8 maggio 1980, n. 12.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 4 novembre 1980

d'AIMMO

LEGGE REGIONALE 4 novembre 1980, n. 35.

Intervento straordinario a favore della provincia di Campobasso per la viabilità a scorrimento veloce interessata da movimenti franosi, in località « Ingotte ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 15 *novembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di permettere l'esecuzione di opere urgenti di consolidamento della viabilità provinciale interessata da movimenti franosi, in località « Ingotte », è concesso all'amministrazione provinciale di Campobasso il contributo in conto capitale di un miliardo e trecentocinquanta milioni di lire.

I progetti delle opere di cui al precedente comma, in deroga all'art. 3 della legge regionale 14 luglio 1979, n. 19, sono approvati, qualunque sia l'importo, dall'amministrazione provinciale di Campobasso, su parere del capo dell'ufficio tecnico provinciale.

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio 1980, sono introdotte le variazioni di competenza e di cassa descritte nel prospetto annesso alla presente legge.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 4 novembre 1980

d'AIMMO

(*Omissis*).

(10836)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100803410)